



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 27/04/2020

OGGETTO: **APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - 2022**

L'anno DUEMILAVENTI, addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore diciotto e minuti zero nel Salone Comunale;

Prima convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 10 dello Statuto Comunale, si è riunito in Call Conference il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

ZANZOLA STEFANO - Presidente	Sì	
FIZZOTTI LUCA - Vice Sindaco	Sì	
DI STAOLA ALESSIA - Consigliere	Sì	
DELBO' DARIO - Consigliere	Sì	
INVERNIZZI MARIA SILVANA - Consigliere	Sì	
MARCHETTI MASSIMO - Consigliere	Sì	
GIACOMETTI STEFANO - Consigliere	Sì	
ABBRESCIA GIUSEPPE - Consigliere	Sì	
MALINVERNI ANGELO - Consigliere	No	
CRIVELLI MAURO - Consigliere	No	
MALINVERNI PIERANGELO - Consigliere	Giust.	
	Presenti	Assenti
	8	3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. MICHELE GUGLIOTTA. Il Sindaco ZANZOLA STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto segnato all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - 2022

IL PROPONENTE
IL SINDACO
DOTT.F.to: ZANZOLA STEFANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Visto con parere
favorevole**

Lì, 27/04/2020

Il responsabile del servizio interessato
F.to: DOTT. MICHELE GUGLIOTTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**Visto con parere
favorevole**

Lì, 27/04/2020

Il responsabile del servizio contabile
F.to: Dott. Stefano Zanzola

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della seduta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1 del d.l. 17.03.2020 n. 18;

Premesso:

- che l'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e che detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- che rispetto a detta data, e tenuto conto della legge di stabilità 2020 n. 160/2019, ed in presenza dell'iniziale proroga della medesima data per l'approvazione del bilancio esercizio 2020 al 31.03.2020 di cui al D.M. 13.02.2020, è seguito l'art. 107 comma 2 del d.l. 17.3.2020 n. 18 del rinvio al 31 maggio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio 2020 - 2022;

Dato atto che nell'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale (COVID 19), sono state modificate i termini di attuazione dell'iniziale legge n. 160/2019, in specie in ordine alla nuova IMU a seguito dell'abolizione della TASI, unita alle novità gestionali per la TARI, da cui l'attuale proposta di approvazione del bilancio 2020 - 2022 da parte di questo Comune;

Richiamato:

- il D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge in data 05/05/2009 n. 42;
- l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Dato atto pertanto che, per effetto delle sopraccitate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

Considerato ancora:

- che dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali e in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. su citato, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto pertanto che:

- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. su citato, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce e esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
- sono iscritte a bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- le previsioni di entrata e dispesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili di servizio e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2020;

Preso atto che ai sensi dell'art. 57, comma 2 del d.l. 26.10.2019 n. 124, convertito nella legge 19.12.2019 n. 157:

“(2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)”;

Osservato:

- che rispetto alle previsioni di cui all'art. 1 comma 821, della legge 145/2018 e s.m.i. che ha sostituito il patto di stabilità interno ed il saldo di finanza pubblica, in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, occorre tenere conto del D.M. MEF del 01.08.2019 in ordine alle modifiche dei prospetti di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; unitamente alla circolare n. 52020 con la quale la Ragioneria dello Stato ha fornito chiarimenti sull'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio, sancito dall'art. 9 e 10 della legge 243/2012 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Dato atto:

- che nell'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale (COVID 19), sono state modificate i termini di attuazione dell'iniziale legge n. 160/2019, in specie in ordine alla nuova IMU a seguito dell'abolizione della TASI, unitamente alle novità gestionali per la TARI (DL 17/03/2020);

Considerato:

- che l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente;

- che rispetto a detta previsione è intervenuta la nuova IMU, disciplinata dall'art. 1, comma 739 e seguenti come tributo ex novo, con particolare riguardo alle disposizioni che riguardano le aliquote da applicare nel 2020, che l'Ente impositore deve obbligatoriamente approvare con un apposito prospetto;

- che rispetto a detta previsione è cambiata anche la modalità di definire le tariffe della TARI;

- che in seguito all'emergenza COVID19 sono stati modificati i termini di approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 31 maggio 2020 per la TARI e non oltre il 30 giugno per l'IMU;

- che questo Comune, vista l'emergenza, ritiene di avvalersi dei nuovi termini suddetti e pertanto non provvede all'adozione degli atti propedeutici derivanti prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 5 in data 27.04.2020 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali per il periodo 2020/2022, che non si ritiene di modificare;
- la deliberazione G.C. n. 21 del 28.02.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, riferita alla fabbisogno del personale per il triennio 2020 - 2022;
- la deliberazione G.C. n. 23 del 28.02.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, riferita alla tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;
- la deliberazione G.C. n. 20 del 03.03.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, riferita alla destinazione dei proventi delle sanzioni del C.d.S. per l'anno 2020;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 28.02.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, riferita alle tariffe per la fruizione dei beni e servizi dell'ente per l'anno 2020;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 28.02.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, riferita alle tariffe dei diritti di segreteria urbanistici-edilizia per l'anno 2020;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 28.02.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, riferita all'aggiornamento del costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali per l'anno 2020;

Preso atto:

- che le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio 2020, le tariffe della TARI e le aliquote d'imposta dell'IMU verranno adottate entro i termini suddetti;

Richiamate altresì:

- la deliberazione G.C. n. 40 del 23/07/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, di aggiornamento del D.U.P. 2020 - 2022 (Documento Unico di Programmazione), non più attuale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30/07/2020 con la quale si aggiornava il D.U.P. relativo al triennio 2020/2022 in ragione dell'iniziale previsione di approvazione del bilancio entro il 31.12.2019;
- la deliberazione G.C. n. 28 in data 28.02.2020 di aggiornamento e riadozione del D.U.P. 2020 - 2022, tenuto conto della necessità dell'aggiornamento come definitivo;

Osservato l'assenza dei presupposti nell'ambito del vigente P.R.G.C. per la verifica della quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/1 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di cessione;

Dato atto che il Comune di San Nazzaro Sesia non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite massimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022 - schema di cui all'allegato 9 e 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 29 del 28.02.2020;

Acquisito:

- il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile p.o. del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico/contabile, ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere favorevole reso dal Revisore del conto in data 10/03/2020;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre la proposta relativa al Bilancio annuale di Previsione 2020 - 2022 ed i documenti allo stesso allegati ai provvedimenti di adozione riferite al Consiglio Comunale;

Su proposta del Sindaco;

Preso atto della dichiarazione del Consigliere Delbò Dario che rinnova le motivazioni dell'astensione del punto precedente in quanto nel bilancio di previsione non ci sono interventi relativi alla sicurezza legati alla videosorveglianza;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 astenuti n. 1 (Delbò Dario), resi dai partecipanti su richiesta del Sindaco, quindi da n. 8 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1) Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2022 e relativi allegati.

2) Di dare atto che, come si evince dal prospetto allegato, nel bilancio di previsione 2020/2022 è garantito il rispetto degli equilibri di bilancio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 astenuti n. 1 (Delbò Dario), resi dai partecipanti su richiesta del Sindaco, quindi da n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

=====

Letto, firmato e sottoscritto.

San Nazzaro Sesia, lì 27/04/2020

Il Presidente
DOTT. F.to : ZANZOLA STEFANO

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. MICHELE GUGLIOTTA

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 12-mag-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to: Sara Perri

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12-mag-2020 al 27-mag-2020 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000*).

*Dalla residenza comunale, li 12-
mag-2020*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DOTT. MICHELE GUGLIOTTA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale